

REGOLAMENTO (CE) N. 1135/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1066/95 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996, 1997 e 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà del tabacco; che le singole quote sono state ripartite tra i produttori in base ai limiti di garanzia per il 1998 stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/96⁽³⁾; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire determinati quantitativi del limite di garanzia; che detti quantitativi restano disponibili in taluni Stati membri dopo la distribuzione delle quote, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 261/98⁽⁵⁾; che i trasferimenti previsti non ingenerano spese supplementari a carico del FEAOG e non comportano un aumento del limite di garanzia totale di ciascuno Stato membro;

considerando che il presente regolamento deve essere applicato prima della data limite di registrazione dei contratti stipulati in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3478/92 della

Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/98⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1066/95 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 bis

1. Per il raccolto 1998, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire verso un altro gruppo di varietà, anteriormente al 31 maggio 1998, i quantitativi del limite di garanzia per il tabacco che restano disponibili dopo la distribuzione delle quote, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono limitati ai quantitativi riportati in allegato.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 8.